



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**
Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona
Numero Unico LND Liguria: 010 995151
E-mail: dplnd.savona@figc.it - Pec: dplnd.savona@pec.it

STAGIONE SPORTIVA 2020 / 2021

COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 05/05/2021

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette:

- Comunicati Ufficiali dal n. 284 al n. 288 della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021;

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. Segreteria

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA' DISPOSIZIONI PROTOCOLLO COVID 19 – PERSONE AMMESSE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA

Si invitano tutte le società in organico ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Liguria a rispettare le disposizioni F.I.G.C. previste nei protocolli con le indicazioni generali finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 10 agosto e del 17 settembre 2020 e di attuare tutte le disposizioni ivi contenute.



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**
Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona
Numero unico LND Liguria: 010995151 / E-mail: dplnd.savona@figc.it - Pec: dplnd.savona@pec.it

Si precisa, giusta quanto disposto dal DCPM del 3/11/2020 che in regime gare a porte chiuse, salvo provvedimenti diversi emessi dalle autorità preposte, potranno essere ammessi all'interno della struttura:

- n. 40 persone per ciascuna società ivi compresi coloro inseriti in distinta di gara;
- Arbitro ed Assistenti;
- Osservatore Arbitrale e/o Organo Tecnico;
- Responsabili servizio sanitario e/o 118
- Forze dell'Ordine, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco;
- n. 6 raccattapalle;
- Commissario di Campo (se designato);
- Fino ad un massimo di n. 22 giornalisti regolarmente accreditati;
- n. 1 Operatore o Tecnico per emittente accreditata;
- Troupe televisive Emittenti titolari del diritto di esclusiva;
- fino ad un massimo di 15 fotografi compatibilmente con lo spazio consentito dall'impianto. Tutti i fotografi accreditati per l'evento dovranno posizionarsi rispettando il distanziamento necessario. I fotografi potranno accedere all'interno del recinto di gioco e dovranno disporsi sui lati corti dietro le porte. Non verranno effettuate foto di squadra e non sarà permesso loro la sosta e/o il transito sui lati lunghi ivi compreso la zona delle panchine. I fotografi dovranno mantenere le distanze di sicurezza da qualsiasi altra persona presente a bordocampo ed essere muniti di protezioni personali (mascherine);
- n. 4 steward e/o personale di servizio.

La corretta osservanza delle suindicate disposizioni eviterà l'adozione di qualsiasi provvedimento a carico delle società ospitanti, le quali dovranno segnalare eventuali ed ulteriori presenze di persone non autorizzate al responsabile del Servizio di Ordine Pubblico.

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA' ASSISTENZA MEDICA

Si riporta uno stralcio di quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 01 della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva in relazione all'Assistenza Medica:

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Relativamente alle misure di prevenzione connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, si ribadisce che nessun soggetto potrà accedere all'impianto sportivo se non in regola con tutte le disposizioni previste dalle Autorità sanitarie e sportive. Andrà comunque rispettato l'obbligo del distanziamento interpersonale, l'obbligo di indossare le mascherine e l'obbligo di igienizzazione delle mani da parte di ogni persona.

Tutti gli addetti al primo soccorso dovranno essere dotati di idonei dispositivi di Protezione individuale individuati anche nel Documento di Valutazione dei rischi e nel piano di emergenza dell'impianto sportivo.



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**

Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona

Numero unico LND Liguria: 010995151 / E-mail: dplnd.savona@figc.it - Pec: dplnd.savona@pec.it

OBBLIGO DOTAZIONE PEC PER SOCIETA' NON PROFESSIONISTICHE

Si trascrive quanto pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 264 del 19.04.2021 della Lega Nazionale Dilettanti, allegato al presente C.U., in relazione a quanto in epigrafe:

*Si rende noto che, **a far data dal 1° Luglio 2021**, per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche entrerà in vigore l'art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come previsto dalle "Disposizioni transitorie" dell'art. 142 del Codice di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A del 20 Maggio 2020.*

Le Società dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale dato obbligatorio per procedere all'affiliazione o al suo rinnovo.

I tesserati delle Società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si tesserano. Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento.

MODIFICA ART. 40 N.O.I.F. – LIMITAZIONI DEL TESSERAMENTO CALCIATORI

Si ricorda che in allegato al Comunicato Ufficiale n. 258 L.N.D. del 13.04.2021 (pubblicato in allegato al C.U. 60 del 15.04.2021 del C.R.L.), è stato pubblicato il C.U. 205/A della F.I.G.C. inerente la modifica dell'Art. 40 delle N.O.I.F., con l'introduzione dei commi 1 bis ed 1 ter, che andrà in vigore **a decorrere dal 01 luglio 2021** come di seguito riportato:

1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o se consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore rilasciato da parte della Società cui il richiedente era vincolato all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.

1 bis. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciassettesimo anno di età.

*1 ter. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori.
...omissis....*

COMITATO REGIONALE LIGURIA APP FOOTNECTION – COMUNICAZIONE

Si porta a conoscenza delle Società affiliate che il Comitato Regionale Liguria, nell'ambito dello sviluppo della propria comunicazione, provvederà a trasmettere le proprie notizie, oltre che con i consueti canali istituzionali, tramite la "APP FOOTNECTION" che consentirà di ricevere le comunicazioni urgenti del C.R.Liguria, con certezza e tracciabilità del messaggio.

La App è gratuita e permetterà, inoltre, alle Società di gestire le proprie comunicazioni interne (ad es. per convocazioni, allenamenti, ecc.) che potranno essere organizzate e divise per leva di appartenenza.



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**
Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona

Numero unico LND Liguria: 010995151 / E-mail: dplnd.savona@figc.it - Pec: dplnd.savona@pec.it

Come fare per entrare sull'App FootNecton

- Andare su Google Play (Android) o App Store (IOS) e scaricare l'App Ufficiale FootNecton;
- Entrare nell'app e Registrarsi con il numero di cellulare;
- Selezionare il profilo per la Squadra;
- Attendere la conferma;
- Una volta confermato, la Società potrà ricevere le comunicazioni dal Comitato Regionale Liguria.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito <http://footnection.com/>.

**CIRCOLARE “DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID 19”
CAMPIONATO DI ECCELLENZA MASCHILE**

Si riporta quanto pubblicato sul C.U. n. 59 del 08/04/2021:

In riferimento alla circolare “Disposizioni Emergenza Covid-19” già trasmessa alle Società aderenti alla ripresa dei Campionati di “preminente interesse nazionale”, preso atto della comunicazione pervenuta in data odierna dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, con la quale viene riconosciuta l’oggettiva necessità, nell’ambito dell’autonomia organizzativa che caratterizza l’operato dei Comitati, di una elastica applicazione alle peculiari realtà dei singoli Comitati, in riferimento a quanto indicato al punto 4) ed ai collegati punti 5) e 6) della Circolare stessa, si trascrive la nuova stesura dei predetti punti che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa:

4.	La gara sarà regolarmente disputata con tutti i calciatori risultati negativi al test effettuato, salvo che il numero di quelli risultati positivi al test, sia superiore a 4 (quattro) .
5.	Nell’ipotesi in cui, invece, su n. 04 calciatori risultati positivi ci siano più di n. 1 portiere o n. 03 “under” e cioè calciatori nati negli anni 2000/2001/2002 e successivi, la Società potrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo mail agli indirizzi crlnd.liguria01@figc.it e crlnd.liguria02@figc.it nonché al recapito telefonico 3357710942 (Presidente – Giulio Ivaldi) entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara, per il rinvio della stessa .
6.	Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il relativo periodo di quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi contenuto nell’elenco depositato superi il numero di 6 (sei) , la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori superiori a n. 04 , ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale Liguria da meno di 10 giorni.

Calcio Femminile

**CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021**

MODIFICHE PROGRAMMA GARE**6° giornata di andata:**

Si comunica che, a seguito di accordi tra le Società interessate, la gara Football Genova Calcio – Sampdoria Spa, verrà disputata domenica 09 maggio 2021, **alle ore 10.30**, presso il campo sportivo “Dario De Martini (Cige)”, di Genova.



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**
Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona

Numero unico LND Liguria: 010995151 / E-mail: dplnd.savona@figc.it - Pec: dplnd.savona@pec.it

**CIRCOLARE “DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID 19”
CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE**

Si riporta quanto pubblicato sul C.U. n. 59 del 08/04/2021:

In riferimento alla circolare “Disposizioni Emergenza Covid-19” già trasmessa alle Società aderenti alla ripresa dei Campionati di “preminente interesse nazionale”, preso atto della comunicazione pervenuta in data odierna dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, con la quale viene riconosciuta l’oggettiva necessità, nell’ambito dell’autonomia organizzativa che caratterizza l’operato dei Comitati, di una elastica applicazione alle peculiari realtà dei singoli Comitati, in riferimento a quanto indicato al punto 4) ed ai collegati punti 5) e 6) della Circolare stessa, si trascrive la nuova stesura dei predetti punti che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa:

4.	La gara sarà regolarmente disputata con tutte le calciatrici risultate negative al test effettuato, salvo che il numero di quelle risultate positive al test, sia superiore a 4 (quattro) .
5.	Nell’ipotesi in cui, invece, su n. 04 calciatrici risultate positive ci siano più di n. 1 portiere, la Società potrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo mail agli indirizzi crlnd.liguria01@figc.it e crlnd.liguria02@figc.it nonché al recapito telefonico 3515025761 (Responsabile Regionale Calcio Femminile – Debora Storti) entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara, per il rinvio della stessa.
6.	Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il relativo periodo di quarantena previsto per le calciatrici interessate, il numero delle stesse contenuto nell’elenco depositato superi il numero di 6 (sei) , la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerate nel computo del numero di calciatrici superiori a n. 04 , ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelle inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale Liguria da meno di 10 giorni.

Calcio a Cinque

**CIRCOLARE “DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID 19”
CAMPIONATO INTERREGIONALE SERIE “C/1” CALCIO A CINQUE MASCHILE**

Si riporta quanto pubblicato sul C.U. n. 59 del 08/04/2021:

In riferimento alla circolare “Disposizioni Emergenza Covid-19” già trasmessa alle Società aderenti alla ripresa dei Campionati di “preminente interesse nazionale”, preso atto della comunicazione pervenuta in data odierna dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, con la quale viene riconosciuta l’oggettiva necessità, nell’ambito dell’autonomia organizzativa che caratterizza l’operato dei Comitati, di una elastica applicazione alle peculiari realtà dei singoli Comitati, in riferimenti a quanto indicato al punto 4) ed ai collegati punti 5) e 6) della Circolare stessa, si trascrive la nuova stesura dei predetti punti che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa:

4.	La gara sarà regolarmente disputata con tutti i calciatori risultati negativi al test effettuato, salvo che il numero di quelli risultati positivi al test, sia superiore a 4 (quattro) .
5.	Nell’ipotesi in cui, invece, su n. 04 calciatori risultati positivi ci siano più di n. 1 portiere, la Società potrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo agli indirizzi crlnd.liguria01@figc.it e crlnd.liguria02@figc.it nonché al recapito telefonico 3917566059 (Responsabile Regionale Calcio a Cinque – Salvatore Toscano) entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara, per il rinvio della stessa.



6.	Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il relativo periodo di quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi contenuto nell'elenco depositato superi il numero di 6 (sei) , la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori superiori a n. 04 , ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell'elenco comunicato al Comitato Regionale Liguria da meno di 10 giorni.
----	--

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Procedimento disciplinare n. 153 pf 2020/2021 avente ad oggetto: “Raduno al quale hanno partecipato calciatori tesserati per la soc. FOLLO CACLIO, organizzato, senza alcuna autorizzazione, il giorno 6 giugno 2020 presso la Soc. CLUB LEVANTE CALCIO 2017 dal tecnico BARBIERI Nikolaus – allenatore di base cod. 129402, società presso la quale lo stesso BARBIERI avrebbe allenato la prossima stagione sportiva 2020-21 ma tesserato per la stag. sportiva 2019-20 per la Soc. FOLLO CALCIO. A tale raduno avrebbero assistito anche dirigenti della stessa Soc. CLUB LEVANTE CALCIO 2017 nonché il tecnico Sig. FARNOCCHIA Franco – allenatore di base cod. 47441 – non tesserato per alcuna società – ma facente funzione di DS per la Soc. CLUB LEVANTE CALCIO 2017”.

Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, nelle persone di: Avv. Filippo CHIARLA (Presidente f.f.), Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Enrico DONATI, Avv. Matteo SAVIO Avv. Fabrizio FAILLACI (Consiglieri a latere), all’udienza del 21 aprile 2021 ha pronunciato la seguente sentenza (motivazione):

Il Signor TORRINI e la società CLUB LEVANTE 2017 sono stati deferiti dinnanzi a Questo Tribunale nell’ambito di un procedimento disciplinare originato da un esposto presentato dalla società FOLLO CALCIO 2012 nel quale si deduceva che tre soggetti, al termine della stagione 2019/2020, avevano svolto attività di proselitismo e/o comunque collegata al trasferimento ed al collocamento dalla società ASD FOLLO CALCIO 2012 di calciatori appartenenti alla categoria giovanissimi 2006 alla società ASD CLUB LEVANTE 2017.

In particolare, in data 6 giugno 2020, sarebbe stata tenuta una riunione alla presenza del Signor Nikolaus BARBIERI, all’epoca allenatore della società FOLLO CALCIO 2012, del Signor Andrea TORRINI, all’epoca dirigente del FOLLO CALCIO 2012 e di un terzo soggetto che, in ottica accusatoria, sarebbe stato il Signor Franco FARNOCCHIA, all’epoca allenatore della società CLUB LEVANTE 2017.

Secondo la Procura Federale, nell’ambito di questa riunione i tre soggetti sopraccitati avrebbero espletato attività di proselitismo nei confronti di alcuni calciatori tesserati per la società FOLLO CALCIO 2012 al fine di determinarli a trasferirsi, per la stagione sportiva successiva, presso la società CLUB LEVANTE 2017; trasferimenti che, in effetti, si concretizzavano nella stagione sportiva 2020/2021.

In merito a tale accadimento, sono stati escussi alcuni testi oculari – calciatori tesserati per la società FOLLO CALCIO 2012 nella stagione sportiva 2019/2020 – i quali, in modo sostanzialmente concorde, hanno riferito di aver partecipato, al termine della predetta stagione sportiva, ad una riunione presso il Centro denominato Padre Dionisio della Spezia, alla quale erano presenti il Signor Barbieri, il Signor Torrini ed un non meglio identificato “dirigente” della società CLUB LEVANTE 2017.



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**

Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona

Numero unico LND Liguria: 010995151 / E-mail: dplnd.savona@figc.it - Pec: dplnd.savona@pec.it

Nell'ambito di tale riunione, i predetti tesserati venivano invitati, da parte dei Signori Barbieri e Torrini, ad entrare a far parte della società CLUB LEVANTE 2017, la quale avrebbe costituito una squadra *ad hoc* per la relativa categoria di appartenenza.

In merito al ruolo del presunto dirigente della società CLUB LEVANTE 2017 non sono stati riferiti particolari, se non che avesse assistito alla riunione, unitamente ad altre persone tra cui diversi calciatori e genitori.

Peraltro, l'unico teste a menzionare la presenza di un soggetto, precisamente identificato, riconducibile alla società CLUB LEVANTE 2017 è il Signor ALBERTINI, all'epoca dirigente della società FOLLO CALCIO 2012, il quale ha dichiarato che la presenza alla riunione del Signor FARNOCCHIA gli era stata riferita da due genitori di calciatori all'epoca tesserati per la società FOLLO CALCIO 2012.

E' opinione di Questo Tribunale che una riunione, nei termini delineati dalla Procura Federale, fosse effettivamente occorsa e che alla stessa avessero partecipato sia il Signor BARBIERI – giudicato separatamente dal Comitato del Settore Tecnico – sia il Signor Torrini.

In relazione alla posizione di quest'ultimo, non v'è, inoltre, alcun dubbio che tale condotta integri la violazione in contestazione, e segnatamente dell'art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (*inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva*) per aver svolto nel mese di giugno 2020, allorché era tesserato quale dirigente per la società ASD FOLLO CALCIO 2012 attività di proselitismo e/o comunque collegata al trasferimento ed al collocamento dalla società ASD FOLLO CALCIO 2012 di calciatori appartenenti alla categoria giovanissimi 2006 alla società ASD CLUB LEVANTE 2017 (trasferimento dei calciatori effettivamente concretizzato nell'attuale stagione sportiva 2020/2021) società presso la quale, peraltro, lo stesso è attualmente tesserato quale dirigente nella stagione sportiva 2020/2021.

Nei confronti del Signor Torrini, pertanto, dovrà essere inflitta la sanzione dell'inibizione per mesi tre richiesta dalla Procura Federale.

Diverso è il discorso per ciò che concerne la contestata responsabilità della società CLUB LEVANTE 2017.

Come si è detto, l'unico teste a menzionare la presenza di un tesserato della società levante nell'ambito della precitata riunione è un testimone *de relato*, il quale ha riferito quanto appreso dai genitori di due calciatori all'epoca tesserati per la società FOLLO CALCIO 2012.

Il Signor FARNOCCHIA, peraltro, è stato giudicato in relazione a tale addebito dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, che lo ha prosciolto dall'accusa di proselitismo, in quanto il presunto coinvolgimento del suddato "risulta unicamente dall'audizione del Sig Albertini (dirigente del club denunciante Follo Calcio) il quale tuttavia riferisce circostanze delle quali non ha avuto conoscenza diretta bensì *de relato*, mentre nelle altre audizioni non si fa riferimento al nominativo del sig Farnocchia; ma, al più, alla presenza di un dirigente della società Levante Calcio non conosciuto dai soggetti auditi e dunque non univocamente identificabile nella persona del predetto Farnocchia" (C.U. Settore Tecnico n. 302 del 9 aprile 2021).

Questo Tribunale non può che condividere tale determinazione, non constando, in effetti, la prova che il Signor Farnocchia avesse presenziato a detta riunione.

Sul punto, Questo Tribunale ritiene più precisamente non vi sia *tout court* la prova che alla riunione del 6 giugno 2020 fosse presente un soggetto tesserato, a qualsivoglia titolo, per la società CLUB LEVANTE 2017, atteso che è stata menzionata genericamente la presenza di un "dirigente" senza che vi sia stata, in proposito, alcuna forma di identificazione.



In tale situazione, non si ritiene sia sufficientemente provato un coinvolgimento, né a titolo di responsabilità diretta né a titolo di responsabilità oggettiva, della predetta società, poiché non essendo stato individuato il soggetto *de quo*, non può affermarsi che lo stesso fosse effettivamente un tesserato, un rappresentante ovvero una persona che svolgesse attività ai sensi dell'art. 2 co. 2 C.G.S..

Non essendovi la prova in merito all'identità di tale individuo, infatti, deve necessariamente ritenersi non via sia prova della sua riconducibilità alla società CLUB LEVANTE 2017, anche in considerazione dell'assenza di qualsivoglia particolare in merito al ruolo che lo stesso avrebbe avuto nello svolgimento della riunione.

Tale soggetto, inoltre, avrebbe potuto essere percepito quale dirigente da parte di alcuni dei partecipanti alla riunione, senza peraltro essere tesserato per la società Club Levante 2017 e senza avere, in seno alla medesima, alcun incarico, anche informale, di collaborazione e/o rappresentanza con la conseguente impossibilità di addebitare alcunché nei confronti del menzionato sodalizio.

La società CLUB LEVANTE 2017, pertanto, deve essere prosciolta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria

DICHIARA

il Signor Andrea TORRINI, responsabile per la violazione di cui all'art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e lo condanna, per l'effetto, alla sanzione dell'inibizione per mesi tre.

PROSCIOGLIE

la società CLUB LEVANTE 2017 per non aver commesso il fatto.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per le comunicazioni di rito.

Procedimento disciplinare n. 280 pfi 20-21 avente ad oggetto: "Posizione irregolare del calciatore Shahaj Martin che ha preso parte alla gara Olimpica 1971 – Pra' F.C. del 12.9.2020, valevole per Coppa Regionale di Prima Categoria, tra le fila della società Olimpica 1971 pur non essendo all'epoca dei fatti tesserato per la predetta società. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 23/10/2020 al n. 280 pfi 20-21."

Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, nelle persone di: Avv. Filippo CHIARLA (Presidente f.f.), Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Enrico DONATI, Avv. Matteo SAVIO Avv. Fabrizio FAILLACI (Consiglieri a latere), all'udienza del 21 aprile 2021 ha pronunciato la seguente sentenza (dispositivo):

Il Sig. Martin SHAHAJ, all'epoca dei fatti calciatore extra-comunitario in attesa di tesseramento in Italia (successivo al primo) in favore della società G.S.D. OLIMPIC 1971, comunque rientrando fra i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del C.G.S. è stato deferito per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme federali di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 40 *quater* delle N.O.I.F., per aver partecipato in posizione irregolare alla gara Olimpica 1971-Prà F.C. valevole per la Coppa regionale Prima Categoria organizzata dal Comitato Regionale Liguria disputata a Genova Voltri il 12/09/2020, poiché a questa data il tesseramento richiesto con la lista di trasferimento definitivo dalla A.S.D. SAN QUIRICO BURLANDO 1959 alla G.S.D. OLIMPIC 1971 n. DL9806490 s.s. 2020/2021 non aveva acquisito validità non essendo ancora intervenuta la comunicazione del competente Comitato prescritta dalla citata norma delle N.O.I.F..



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**

Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona

Numero unico LND Liguria: 010995151 / E-mail: dplnd.savona@figc.it - Pec: dplnd.savona@pec.it

Il Signor Diego FAZIO è stato deferito in qualità di dirigente accompagnatore della società OLIMPIC 1971 in occasione della gara disputata contro il PRA' in data 13 settembre 2020.

Il Signor Daniele CAMINO, in ultimo, è stato deferito in qualità di Presidente della società OLIMPIC 1971 nella stagione sportiva 2019/2020.

La violazione in commento è, per così dire, cartolare emergendone la prova da una semplice lettura degli atti di causa.

E' pacifico, infatti, che il Signor Shahaj avesse partecipato, per la società OLIMPIC 1971, alla gara del 12 settembre 2020 contro il PRA' F.C., come consta dal relativo referto di gara, e che lo stesso non risultasse ancora regolarmente tesserato per la società di appartenenza.

In tale situazione, si impone pertanto la condanna di tutti i soggetti deferiti, ivi compresa la società OLIMPIC 1971 a titolo di responsabilità oggettiva.

Considerata, peraltro, la natura formale della violazione e la sua occasionalità, è opinione di Questo Tribunale che possano essere irrogate sanzioni in misura inferiore rispetto alla richieste della Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria

DICHIARA

- la società OLIMPIC1971 responsabile della violazione ascrittale sia a titolo di responsabilità diretta sia a titolo di responsabilità oggettiva e la condanna, per l'effetto, alla sanzione dell'ammenda pari ad € 150,00;
- il Signor Martin SHAHAJ responsabile della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 40 *quater* delle N.O.I.F. e lo condanna, per l'effetto, alla sanzione della squalifica per una gara;
- il Signor Daniele CAMINO, responsabile della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 40 *quater* delle N.O.I.F., e lo condanna, per l'effetto, alla sanzione dell'inibizione per mesi due;
- il Signor Diego FAZIO, responsabile della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 61, comma 1, e 40 *quater* delle N.O.I.F., e lo condanna, per l'effetto, alla sanzione dell'inibizione per mesi uno.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per le comunicazioni di rito.



COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI SAVONA

INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA

UFFICIO	E-MAIL	TELEFONO
DELEGAZIONE / SEGRETERIA	dplnd.savona@figc.it	010 995151
DELEGAZIONE / PEC	dplnd.savona@pec.it	010 995151
DELEGATO	c.iannece@lnd.it	010 995151
UFFICIO TESSERAMENTO	del.savona.segreteria@lnd.it	010 995151
SETTORE GIOVANILE e SCOLASTICO	del.savona.sgs@lnd.it	010 995151
DIVISIONE CALCIO A "5"	del.savona.sgs@lnd.it	010 995151
CAMPI e PROGRAMMAZIONE GARE	dpsavona.campisportivi@lnd.it	010 995151
GIUDICE SPORTIVO	del.savona.giudice@lnd.it	010 995151

CHIUSURA UFFICI

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti, in considerazione dei provvedimenti di sospensione dell'attività agonistica introdotti dai provvedimenti emanati dal Governo e, comunque, al fine di contenere l'emergenza epidemiologica garantendo la tutela della salute di dipendenti e collaboratori, ha disposto:

- la chiusura di tutte le sedi Provinciali, Distrettuali e Zonali fino al prossimo 30 giugno 2021, salvo ulteriori proroghe;
- la chiusura al pubblico delle sedi Regionali.

Si rende noto, altresì, che presso la sede del C.R.Liguria, stante la ripartenza di alcuni campionati apicali dello stesso, il personale presterà servizio in rotazione e sarà reperibile ai consueti recapiti telefonici e di posta elettronica fatta salva la predetta turnazione.

ALLEGATI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:

- **Comunicato Ufficiale n. 284 L.N.D. – Decisioni Commissione Accordi Economici presso la L.N.D.;**



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**
Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona

Numero unico LND Liguria: 010995151 / E-mail: dplnd.savona@figc.it - Pec: dplnd.savona@pec.it

- Comunicato Ufficiale n. 285 L.N.D. – C.U. dal n. 338/AA al n. 339/AA FIGC – Provvedimenti della Procura Federale;
- Comunicato Ufficiale n. 286 L.N.D. – del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti;
- Comunicato Ufficiale n. 287 L.N.D. – C.U. dal n. 340/AA al n. 342/AA FIGC – Provvedimenti della Procura Federale;
- Comunicato Ufficiale n. 288 L.N.D. – Convocazione Assemblea Straordinaria per approvazione modifiche e adeguamenti allo Statuto della LND.

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale in Savona il 05/05/2021.

IL SEGRETARIO
Giovanni Fantino

IL DELEGATO
Prof. Carmine Iannece



LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA
Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona

Numero unico LND Liguria: 010995151 / E-mail: dplnd.savona@figc.it - Pec: dplnd.savona@pec.it